

Roma, 19 marzo 2002



**DIREZIONE CENTRALE DELLE
PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO E
PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

UFFICIO II-Previdenza Complementare

Alla Direzione Centrale per la
Segreteria del Consiglio di
Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

INFORMATIVA N. 7

Oggetto: imposizione fiscale su TFR e previdenza complementare per i dipendenti pubblici
- ris. N. 80/E dell'8 marzo 2002 dell'Agenzia Entrate

In ordine ad una corretta applicazione delle norme in materia di tassazione dei fondi pensione e dei trattamenti di fine rapporto, profondamente innovate dal decreto legislativo n. 47, del 18 febbraio 2000 e successive modifiche, era sorto il problema se l'Inpdap dovesse provvedere a versare l'imposta sostitutiva sui rendimenti delle posizioni individuali, che provvede a contabilizzare con riferimento ai lavoratori iscritti a fondi pensione, nonché sulle rivalutazioni del TFR accantonato per i dipendenti pubblici ai quali spetta questa prestazione.

Per la particolare natura figurativa degli accantonamenti effettuati, sarebbe stato alquanto problematico versare un'imposta su rendimenti non effettivi ma del tutto virtuali.

Per questo l'Inpdap, con nota del 4 luglio 2001 al Ministero dell'Economia e delle finanze ed all'Agenzia delle Entrate, nell'avanzare uno quesito specifico ha proposto una soluzione coerente con la natura virtuale di detti accantonamenti.

Accogliendo la soluzione proposta dall'Istituto, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 80/E dell'8 marzo 2002, ha fornito chiarimenti in materia ed ha, inoltre, precisato alcuni aspetti relativi alla tassazione del TFR dei soggetti che eserciteranno l'opzione della trasformazione del TFS in TFR.

Nel trasmettere il testo integrale della risoluzione (in allegato), si richiama l'attenzione sia degli uffici centrali e periferici che dovranno dare applicazione alle disposizioni oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate sia della Direzione centrale dei sistemi informativi e telecomunicazioni, che sta seguendo il lavoro di predisposizione dei pacchetti applicativi per la gestione del TFR e la contabilizzazione delle posizioni di previdenza complementare.

Come detto, la questione oggetto di chiarimento verte sulle modalità di effettuazione della tassazione del TFR e degli accantonamenti per previdenza complementare. Si ricorda che, in base all'accordo quadro del 29 luglio 1999, tra Aran e sindacati, e al Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche, l'Inpdap accantona figurativamente le quote di TFR destinate sia alla liquidazione della prestazione finale del trattamento sia alla previdenza complementare. Gli accantonamenti per previdenza complementare possono comprendere anche una quota aggiuntiva dell'1,5% (calcolato sulla base imponibile ai fini TFS) con riferimento ai lavoratori che, aderendo ad un fondo pensione, optano per il TFR in luogo del TFS.

Questi accantonamenti figurativi danno luogo a conti virtuali nell'ambito dei quali l'Istituto provvede a contabilizzare anche i rendimenti conseguiti, anch'essi figurativi o virtuali. Solo al momento della liquidazione delle prestazioni collegate, questi conti da virtuali si trasformano in reali. L'Istituto ha proposto di applicare l'imposta sostitutiva sui rendimenti in modo virtuale, vale a dire calcolandola e scontandone gli effetti sulla prestazione, senza procedere, però, ad un effettivo versamento, tenuto conto della natura non reale dei rendimenti stessi.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di poter accogliere questa impostazione chiarendo che l'Istituto è tenuto ai seguenti adempimenti:


- gestire i conti virtuali relativi agli accantonamenti del TFR e delle quote destinate ai fondi di previdenza complementare;
- determinare le rivalutazioni sui predetti accantonamenti e applicare sugli stessi annualmente, in modo virtuale, l'imposta sostitutiva;
- scomputare l'imposta sostitutiva dai fondi virtuali.

La risoluzione dell'Agenzia Entrate, incidentalmente, precisa anche i criteri di tassazione del TFR spettante ai dipendenti pubblici che esercitano l'opzione per la trasformazione del TFS in trattamento di fine rapporto. La prestazione finale liquidata a questi dipendenti sarà composta da una quota pari all'importo maturato fino alla data dell'opzione (determinato in base alle regole sul TFS), quota che costituisce il primo accantonamento di TFR, e dai successivi accantonamenti determinati secondo la disciplina del TFR che si aggiungono a far data dall'esercizio dell'opzione.

Al momento dell'erogazione della prestazione finale, la base imponibile riconducibile alla quota del primo accantonamento sarà costituita dalla indennità di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione, ridotta della deduzione, spettante fino a tale data, di £ 600.000 per ogni anno preso a base di commisurazione. Poiché alla determinazione di tale indennità concorrono anche i contributi versati dal lavoratore, dall'importo della prima quota della prestazione deve essere detratta anche una somma pari alla percentuale (26,04 per i dipendenti dello Stato e 40,98 per i dipendenti di Enti locali e Sanità) corrispondente al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo versato.

Sulla seconda quota della prestazione finale, si applica, invece, la tassazione ordinaria prevista per il TFR.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Luigi Marchione)
f.to Luigi Marchione



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Risoluzione del 08/03/2002 n. 80

Oggetto:

Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici

Testo:

Con nota del 4 luglio 2001, l'INPDAP ha sottoposto all'esame della scrivente alcune problematiche concernenti l'applicazione della disciplina fiscale relativa al trattamento di fine rapporto ed alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Istituto chiede chiarimenti in merito all'applicazione al comparto del pubblico impiego delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante la riforma della disciplina tributaria della previdenza complementare, dei contratti assicurativi e del trattamento di fine rapporto.

Com'è noto, con tale riforma è stato previsto, tra l'altro:

- l'ampliamento dell'ambito soggettivo della deduzione dei contributi e l'aumento fino a lire 10 milioni del suo limite massimo;
- un nuovo regime fiscale per le forme pensionistiche complementari, uniformato a quello previsto per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, con l'applicazione di una imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta;
- un criterio di tassazione delle prestazioni erogate basato sulla esclusione dall'imposizione della parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta in capo al fondo pensione e sulla tassazione della parte residua in via ordinaria, se le prestazioni sono corrisposte in forma periodica, e a tassazione separata se corrisposte in forma di capitale (a condizione che l'ammontare di queste ultime non sia superiore ad un terzo dell'intera prestazione).

Si ricorda che in base all'accordo quadro del 29 luglio 1999 e al DPCM del 20 dicembre 1999 anche i dipendenti pubblici possono optare, tramite la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione, per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR.

In tale ipotesi il trattamento di fine rapporto viene accantonato figurativamente e viene liquidato dall'INPDAP alla cessazione dell'attività lavorativa del dipendente.

Tramite gli accantonamenti figurativi, utilizzati sia per la liquidazione della prestazione che per il finanziamento della previdenza complementare, vengono quindi a configurarsi dei conti virtuali contabilizzati dall'INPDAP.

Solo al momento della liquidazione delle prestazioni i predetti conti virtuali si trasformano in reali poiché l'Istituto determina e trasferisce al lavoratore (nel caso di TFR) o al fondo pensione (nel caso della previdenza complementare) il montante maturato, pur non avendo, di fatto, mai accantonato risorse reali a tali scopi.

Infatti, la contribuzione versata dalle Amministrazioni per i propri dipendenti presso le gestioni dei trattamenti di fine servizio viene di fatto utilizzata per far fronte agli impegni di pagamento delle prestazioni di fine servizio (indennità premio di servizio e indennità di buonuscita).

In considerazione della natura meramente virtuale degli accantonamenti effettuati, viene quindi chiesto dall'INPDAP in che modo debba avvenire la tassazione dei rendimenti del TFR attribuiti al conto virtuale gestito dallo stesso Istituto, nonché dei rendimenti finanziari che maturano nella fase di accumulo delle somme destinate alla previdenza complementare.

Al riguardo l'Inpdap prospetta la seguente soluzione:

- . calcolo virtuale dell'imposta sostitutiva sui rendimenti maturati;
- . contabilizzazione nei conti virtuali (quello relativo al TFR e quello per la previdenza complementare) del rendimento al netto dell'imposta sostitutiva;
- . tassazione della prestazione con esclusione dalla base imponibile del montante riferibile alle rivalutazioni già assoggettate, virtualmente, ad imposta sostitutiva.

Tale soluzione, che secondo l'Istituto necessiterebbe di un'apposita modifica legislativa, avrebbe il pregio di evitare "inutili partite di giro nell'ambito dei bilanci della Pubblica Amministrazione e, nel contempo, disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti pubblici e privati".

In ordine alla soluzione proposta dall'INPDAP si formulano le considerazioni che seguono.

Le prestazioni di fine servizio erogate ai dipendenti pubblici (indennità di buonuscita per i dipendenti statali e indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali) e il trattamento di fine rapporto del settore privato, oltre ad avere differenti basi imponibili (diverse voci retributive utili e mancato riconoscimento, per il TFR maturato dal 2001, della riduzione annuale di lire 600.000), subiscono una diversa tassazione. Infatti:

- . il TFR di cui al vigente art. 17 del Tuir viene tassato annualmente nella sua componente "rivalutazione", mediante il versamento dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento, e alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente, assoggettando a tassazione separata la prestazione finale al netto delle rivalutazioni già assoggettate a tassazione definitiva;
- . l'indennità di buonuscita e l'indennità premio di servizio, invece, vengono assoggettate a tassazione previo abbattimento di una percentuale esente, determinata dal rapporto tra i contributi a carico del lavoratore e la contribuzione complessiva. Come è noto, infatti, a differenza del settore privato, per i dipendenti dello Stato vengono versati contributi pari al 9,6 per cento della base imponibile (2,5 per cento a carico del lavoratore e 7,1 a carico del datore di lavoro) e per i dipendenti degli enti locali vengono versati contributi pari al 6,1 per cento della base imponibile (2,5 per cento a carico del lavoratore e 3,6 per cento a carico del datore di lavoro).

Per i dipendenti pubblici in servizio al 31 dicembre 2000 che esercitano l'opzione per la trasformazione del trattamento di fine servizio in TFR, quest'ultimo sarà composto da una quota pari all'importo maturato fino alla data dell'opzione determinato secondo le regole della vigente disciplina sull'indennità di fine servizio, rivalutato, e da una quota formata dagli ordinari accantonamenti annuali al TFR effettuati a far data dall'opzione. All'atto dell'erogazione del trattamento, la base imponibile della prima quota formata dall'indennità di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione, sarà costituita dall'importo della relativa indennità, ridotto della deduzione, spettante fino a tale data, di lire 600.000 per ogni anno preso a base di commisurazione. Poiché alla formazione di tale indennità concorrono anche i contributi previdenziali a carico dei lavoratori, dall'importo dell'indennità e dalle sue rivalutazioni deve essere detratta una somma pari alla percentuale corrispondente al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo versato dal datore di lavoro.

In sostanza sulla prima quota del TFR composta dall'importo dell'indennità di fine servizio maturato fino alla data dell'opzione ed alle sue rivalutazioni spetterà un abbattimento pari al 26,04 per cento per i dipendenti dello Stato ed al 40,98 per cento per i dipendenti degli enti locali.

Sulla seconda quota, sarà invece applicabile la tassazione ordinaria prevista per il trattamento di fine rapporto.

È di rilievo sottolineare che gli accantonamenti annuali al TFR gestiti dall'INPDAP sono figurativi. Parimenti figurativa è anche la contribuzione ai fondi pensione dell'1,5 per cento della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio.

Solo alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP conferirà al fondo pensione di riferimento il montante maturato, costituito dagli

accantonamenti figurativi delle quote di TFR nonche' di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento, applicando ad entrambi gli accantonamenti un tasso di rendimento determinato, in via provvisoria, dalla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato, appositamente individuati.

Il fondo pensione, invece, liquidera' al singolo lavoratore una prestazione complessiva costituita dalla somma ricevuta dall'INPDAP e dal montante maturato direttamente presso il fondo pensione medesimo per effetto delle ordinarie contribuzioni.

Il sistema delineato non si preoccupa di fornire specifici elementi in ordine alla tassazione delle rivalutazioni sul trattamento di fine rapporto ritenendo indispensabile, invece, specificare che tanto l'accantonamento della quota annuale al TFR quanto la contribuzione dell'1,5 per cento da destinare ai fondi pensione hanno natura figurativa.

Cio' posto, la scrivente ritiene che l'imposta sostitutiva in questione non debba essere effettivamente versata tenuto conto che la stessa grava su un importo che ha natura figurativa e, in quanto tale, virtuale. Pertanto, e' da ritenersi, che l'imposta sostitutiva non puo' che essere considerata anch'essa virtuale.

A parere di questo Agenzia, non sembra necessaria una modifica normativa volta a definire l'imposta sostitutiva come una posta figurativa, atteso che tale caratteristica sembra potersi desumere dalla ratio della norma e da un'interpretazione sistematica della stessa.

Cio' posto, si ritiene che l'INPDAP sia tenuto a:

- . gestire i conti virtuali relativi agli accantonamenti del TFR e dell'aliquota contributiva da destinare ai fondi pensione;
- . determinare le rivalutazioni sui predetti accantonamenti e applicare sugli stessi annualmente, in modo virtuale, l'imposta sostitutiva;
- . scomputare l'imposta sostitutiva virtuale dai fondi virtuali.